

STATUTO

LA CASA DI CARMINE COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: ANGRI SA VIA SATRIANO PARCO
AMORE 2

Numero REA: SA - 474219

Codice fiscale: 05791850653

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 07-04-2023 - Statuto completo	2
--	---

	STATUTO della Società Cooperativa Sociale	
	"LA CASA DI CARMINE COOPERATIVA SOCIALE"	
	TITOLO I - COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE, SEDE, SCOPO E DURATA	
	DELLA SOCIETA'	
	ARTICOLO 1 - E' costituita una società cooperativa sociale	
	denominata:	
	"LA CASA DI CARMINE COOPERATIVA SOCIALE"	
	Alla società si applicano le disposizioni della legge n.	
	381/1991 e delle altre leggi speciali sulle Cooperative; e,	
	in quanto compatibili, le disposizioni del D.Lgs. 117/2017,	
	del D.Lgs. 112/2017 e del codice civile e in materia di	
	società a responsabilità limitata in quanto compatibili con	
	la disciplina cooperativistica.	
	ARTICOLO 2 - La Cooperativa ha sede legale nel Comune di	
	Angri , all'indirizzo risultante dall'iscrizione presso il	
	competente Ufficio del Registro delle Imprese ai sensi	
	dell'art. 111 ter delle disposizioni di attuazione del	
	codice civile.	
	Spetta all'organo amministrativo deliberare il trasferimento	
	della sede nell'ambito del territorio comunale.	
	Spetta all'assemblea deliberare il trasferimento della sede	
	in altri Comuni.	
	La Cooperativa può istituire e sopprimere sedi secondarie,	
	succursali, agenzie e rappresentanze sia in Italia che	
	all'estero.	

	La durata della Società è fissata fino al 31 (trentuno)	
	dicembre 2060 (duemilasessanta) ma potrà essere prorogata o	
	sciolta anticipatamente con deliberazione dell'assemblea	
	straordinaria dei soci.	
	ARTICOLO 3 - In conformità agli interessi e requisiti dei	
	propri soci, la cooperativa si propone finalità	
	solidaristiche per il perseguimento dell'interesse generale	
	della comunità, attraverso l'esercizio di una delle attività	
	affendenti ai servizi socio-sanitari ed educativi di cui	
	all'art. 1, comma 1, lettera a) della Legge N. 381/1991 ed	
	art. 3, comma 3 del Regolamento Regione Campania N. 01/2016,	
	nonchè il miglioramento della qualità della vita agli	
	anziani, il sostegno alle persone in difficoltà fisiche e	
	psichiche, ai bambini con handicap, ai loro familiari e	
	pertanto ha per oggetto le seguenti attività:	
	- organizzare ed erogare servizi assistenziali integrativi	
	e/o sostitutivi a quelli familiari, diurni e notturni, a	
	domicilio o presso qualsiasi altro luogo richiesto, sia in	
	forma privata che per conto di enti pubblici;	
	- fornire servizi di assistenza e cura presso ospedali, case	
	di cura, case di riposo per anziani e minori;	
	- organizzare e gestire centri aggregativi per minori, asili	
	nido, scuole materne, centri estivi per minori, ludoteche;	
	- fornire assistenza psicologica domiciliare e sostegno;	
	- fornire servizi infermieristici professionali, di	

	fisioterapia, di assistenza morale e psicologica, servizi	
	per l'ospedalizzazione a domicilio, servizi di assistenza	
	domiciliare per malati di Alzheimer, tenendo rapporti	
	preferenziali con l'unità di valutazione per Alzheimer,	
	servizi di assistenza geriatrica e neurologica;	
	- organizzare equipe socio-mediche psicopedagogiche che	
	possono intervenire a sostegno e supporto dei centri sociali	
	e dei centri diurni, delle scuole, di istituzioni del	
	pubblico e del privato;	
	- organizzare e gestire un centro diurno per anziani e per	
	malati di Alzheimer, case di riposo, case famiglia, case	
	albergo, comunità-alloggi con servizi centralizzati,	
	residenze socio assistenziali, centri per bambini con	
	handicap con servizi di logopedia, fisioterapia a sostegno	
	delle famiglie;	
	- organizzare e gestire un centro interculturale per le	
	famiglie con corsi di lingua italiana per stranieri per la	
	mediazione culturale;	
	- organizzare, promuovere e gestire corsi di formazione	
	professionale e laboratori artigianali;	
	- organizzare gite, viaggi ed attività ludiche per	
	l'intrattenimento degli anziani, dei bambini con handicap;	
	- aprire uno sportello informativo anche via internet per le	
	problematiche relative alla terza età;	
	- organizzare servizi per il telesoccorso;	

	- organizzare e promuovere convegni, dibattiti, seminari di	
	studio e approfondimenti, corsi e manifestazioni inerenti	
	agli aspetti della terza età, e alle persone diversamente	
	abili, alla solidarietà, al bene comune.	
	<i>La cooperativa opera nel quadro delle realizzazioni di nuove</i>	
	<i>iniziative produttive nei territori del Mezzogiorno</i>	
	<i>d'Italia, e, pertanto, oggetto della presente iniziativa è</i>	
	<i>anche accedere alle agevolazioni e ad ogni forma di</i>	
	<i>finanziamento e contribuzione previsti dalle vigenti e</i>	
	<i>future normative a favore delle imprese operanti nel</i>	
	<i>Mezzogiorno d'Italia ed in Italia in genere.</i>	
	<i>Unicamente ai fini di realizzare l'oggetto sociale, nei</i>	
	<i>limiti e con le condizioni di legge, essa potrà compiere</i>	
	<i>tutte le operazioni industriali, commerciali e finanziarie</i>	
	<i>(non nei confronti del pubblico), mobiliari ed immobiliari</i>	
	<i>che saranno ritenute dall'Organo Amministrativo necessarie</i>	
	<i>od utili, compresa la prestazione di garanzie reali e non</i>	
	<i>reali a favore di terzi e l'assunzione, sia diretta che</i>	
	<i>indiretta di interessenze e partecipazioni in altre società</i>	
	<i>od imprese aventi oggetto analogo od affine o connesso al</i>	
	<i>proprio.</i>	
	<i>Potrà partecipare a gare di appalto sia con Enti pubblici</i>	
	<i>che con privati; per le prestazioni che richiedono</i>	
	<i>abilitazioni professionali la cooperativa si avvarrà di</i>	
	<i>professionisti abilitati.</i>	

	<i>La cooperativa può ricevere finanziamenti da parte dei soci,</i>	
	<i>finalizzati al perseguimento dell'oggetto sociale, nel</i>	
	<i>rispetto della normativa tempo per tempo vigente.</i>	
	TITOLO II - SOCI	
	CAPO I - SOCI, RESPONSABILITA', REQUISITI, CONDIZIONI E	
	PROCEDURA DI AMMISSIONE, LIMITI MINIMI DI SOTTOSCRIZIONE DI	
	QUOTE DI CAPITALE SOCIALE	
	ARTICOLO 4 - Il numero dei soci è illimitato e comunque non	
	può essere inferiore a quello stabilito dalle leggi che	
	disciplinano l'attività delle società cooperative.	
	Possono essere soci cooperatori tutti coloro che abbiano	
	compiuto il diciottesimo anno di età, che esercitano arti o	
	mestieri attinenti all'impresa esercitata dalla cooperativa	
	e che per la loro effettiva capacità di lavoro e	
	specializzazione professionale possano partecipare	
	direttamente ai lavori dell'impresa sociale e attivamente	
	cooperare al suo esercizio e sviluppo e che non abbiano	
	interessi contrastanti con la cooperativa.	
	Non possono in ogni caso divenire soci quanti esercitino in	
	proprio imprese in concorrenza con quella della Cooperativa.	
	E' consentita l'ammissione a soci cooperatori di elementi	
	tecnici e amministrativi nel numero strettamente necessario	
	al buon funzionamento dell'ente e comunque nei limiti	
	stabili dalla legge.	
	Possono essere ammessi soci volontari che prestano la loro	

	opera gratuitamente ai sensi dell'art. 2 della legge 8	
	novembre 1991, n. 381. Il numero dei soci volontari non può	
	superare la metà del numero complessivo dei soci. I soci	
	volontari sono iscritti in un'apposita sezione del libro	
	soci.	
	Possono essere ammessi come soci ai sensi dell'art. 11)	
	della legge 8 novembre 1991, n. 381 anche persone giuridiche	
	pubbliche o private.	
	Possono aderire alla Cooperativa persone esercenti attività	
	di assistenza e di consulenza ai sensi dell'art. 10) della	
	legge 8 novembre 1991, n. 381.	
	ARTICOLO 5 - Chi intende diventare socio cooperatore deve	
	presentare domanda all'organo amministrativo indicando:	
	a) nome, cognome o denominazione, luogo e data di nascita,	
	domicilio o sede legale, cittadinanza o nazionalità,	
	eventuale numero di iscrizione presso il Registro delle	
	Imprese o altri Registri;	
	b) la dichiarazione di attenersi all'atto costitutivo e allo	
	statuto della società nonché alle delibere già legalmente	
	adottate dagli organi sociali, nonché ai regolamenti interni;	
	c) la dichiarazione di sottoscrivere la quota sociale;	
	d) la dichiarazione, ai sensi dell'art. 2528 del codice	
	civile, di versare l'eventuale sovrapprezzo, la cui misura	
	sarà stabilita annualmente dall'assemblea;	
	e) l'indicazione della effettiva attività svolta, della	

	eventuale capacità professionale maturata nei settori di cui	
	all'oggetto della cooperativa, delle specifiche competenze	
	possedute nonchè del tipo e delle condizioni dell'ulteriore	
	rapporto di lavoro che intende instaurare in conformità con	
	il presente statuto e con l'apposito regolamento.	
	L'organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti	
	richiesti dalla Legge e dal presente statuto e l'inesistenza	
	delle cause di incompatibilità, delibera in merito alla	
	domanda ai sensi dell'art. 2528 del codice civile e deve	
	entro 60 (sessanta) giorni motivare la deliberazione di	
	rigetto della domanda di ammissione, comunicandola	
	all'interessato. Qualora la domanda di ammissione non sia	
	accolta dall'organo amministrativo, chi l'ha proposta può,	
	entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione del diniego,	
	chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale	
	delibera sulle domande non accolte, se non appositamente	
	convocata, in occasione della sua prossima successiva	
	convocazione.	
	La delibera di ammissione dovrà essere comunicata	
	all'interessato e annotata a cura dell'organo amministrativo	
	nel libro dei soci.	
	La delibera di ammissione diventerà operativa e sarà	
	annotata nel libro dei soci solamente dopo che il	
	richiedente abbia effettuato i versamenti richiesti.	
	L'organo amministrativo nella relazione al bilancio illustra	

	le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo	
	all'ammissione dei nuovi soci.	
	I soci cooperatori sono obbligati:	
	- a sottoscrivere e a versare la quota sociale, il cui	
	importo non potrà essere inferiore ne superiore ai limiti	
	consentiti dalle vigenti leggi;	
	- a versare l'eventuale sovrapprezzo ai sensi dell'art. 2528	
	del codice civile con le modalità e per l'importo	
	annualmente determinati dall'assemblea;	
	- all'osservanza dello statuto, dei regolamenti e delle	
	deliberazioni regolarmente adottate dagli organi sociali;	
	- a mettere a disposizione le loro capacità professionali e	
	il loro lavoro in relazione al tipo e allo stato	
	dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni	
	di lavoro disponibile per la cooperativa stessa, come	
	previsto nell'ulteriore rapporto instaurato e ferme restando	
	le esigenze della cooperativa.	
	CAPO II - MODI DI SCIoglimento DEL RAPPORTO SOCIALE E CAUSE	
	SOTTOSTANTI	
	ARTICOLO 6 - La qualità di socio cooperatore si perde:	
	per recesso, esclusione, fallimento e per causa di morte se	
	il socio è persona fisica;	
	per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o	
	liquidazione se il socio è diverso da persona fisica.	
	ARTICOLO 7 - Oltre che nei casi previsti dalla legge, può	

	recedere il socio:	
	- che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;	
	- che non si trovi più in grado di partecipare al	
	raggiungimento degli scopi sociali;	
	- il cui rapporto di lavoro-subordinato, autonomo o di altra	
	natura - sia cessato per qualsiasi motivo.	
	Il recesso è ammesso per i soci in regola con gli impegni	
	sociali e deve essere motivato. Avviene su domanda scritta	
	del socio inviata con raccomandata, ai sensi dell'art. 2532	
	del codice civile, all'organo amministrativo il quale deve	
	esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione. Se non	
	sussistono i presupposti del recesso gli amministratori	
	devono darne immediata comunicazione al socio, che entro	
	sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione può fare	
	opposizione innanzi al Tribunale.	
	Il recesso, ai sensi dell'art. 2532 terzo comma del codice	
	civile, ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale	
	dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della	
	domanda. Per i rapporti mutualistici tra socio e società il	
	recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso,	
	se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la	
	chiusura dell'esercizio successivo.	
	Il recesso non può essere parziale.	
	ARTICOLO 8 - L'esclusione è deliberata dall'organo	
	amministrativo, ed affisso presso la sede legale con	

	validità di notifica, oltre che nei casi previsti dalla	
	legge, nei confronti del socio cooperatore:	
	- che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento	
	dello scopo sociale;	
	- che, ai sensi dell'art. 2043 del codice civile, cagioni	
	alla Cooperativa con fatti dolosi o colposi un danno	
	ingiusto;	
	- che venga condannato per reati con sentenza penale passata	
	in giudicato;	
	- che svolga o tenti di svolgere in proprio imprese	
	identiche o affini con quelle della società, senza	
	l'autorizzazione dell'organo amministrativo;	
	- nei cui riguardi sia stata avviata una procedura	
	fallimentare o una qualsiasi procedura concorsuale;	
	- che abbia subito un provvedimento di licenziamento per	
	giustificato motivo oggettivo nell'ambito delle fattispecie	
	disciplinate da norme di legge ai fini dell'erogazione di	
	strumenti pubblici a sostegno del reddito dei lavoratori;	
	- che nell'esecuzione del rapporto di lavoro subordinato	
	subisca un provvedimento di licenziamento per motivi	
	disciplinari, per giusta causa o giustificato motivo	
	soggettivo;	
	- il cui ulteriore rapporto di lavoro non subordinato sia	
	stato risolto dalla cooperativa per inadempimento;	
	- che venga a trovarsi in una delle situazioni di	

	incompatibilità previste dall'articolo 4 senza la prevista	
	autorizzazione dell'organo amministrativo;	
	- che, previa intimazione da parte dell'organo	
	amministrativo con termine di almeno venti giorni, non	
	adempia al versamento del valore delle quote sottoscritte o	
	nei pagamenti di somme dovute alla società a qualsiasi	
	titolo.	
	Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre	
	opposizione innanzi al Tribunale nel termine di sessanta	
	giorni dalla comunicazione.	
	A seguito del recesso e dell'esclusione del socio lavoratore	
	si risolve l'ulteriore rapporto di lavoro instaurato ai	
	sensi dei precedenti articoli.	
	ARTICOLO 9 - In caso di morte gli eredi del socio defunto	
	hanno diritto di subentrare nella qualità di socio, a	
	condizione che posseggano i requisiti previsti per	
	l'ammissione; l'accertamento di tali requisiti e' effettuato	
	con delibera dell'organo amministrativo. In caso di	
	accertamento negativo, spetta agli eredi il rimborso della	
	quota effettivamente versata ed eventualmente rivalutata,	
	nella misura e con le modalità di cui al successivo articolo	
	10 (dieci).	
	In caso di pluralità di eredi o legatari, questi debbono	
	nominare un rappresentante comune, salvo che la quota sia	
	divisibile e la società consenta la divisione.	

	ARTICOLO 10 - I soci cooperatori receduti ed esclusi e gli	
	eredi o legatari del socio defunto hanno diritto al rimborso	
	delle quote di capitale sociale effettivamente versate	
	comprehensive del sovrapprezzo, se versato, qualora sussista	
	nel patrimonio della società e non sia stato destinato ad	
	aumento gratuito del capitale ai sensi dell'articolo 2545	
	quinquies terzo comma del codice civile.	
	La liquidazione delle quote sociali avrà luogo, ai sensi	
	dell'art. 2535 del codice civile, sulla base del bilancio	
	dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto	
	sociale diventa operante, limitatamente al socio, e comunque	
	in misura mai superiore all'importo effettivamente versato,	
	salvo il diritto di ritenzione spettante alla Cooperativa	
	fino alla concorrenza di ogni eventuale credito.	
	Il pagamento deve essere effettuato entro centottanta giorni	
	dall'approvazione del precitato bilancio e potrà essere	
	corrisposto in più rate in osservanza dell'articolo 2535	
	del codice civile. Le quote per le quali non sarà chiesto il	
	rimborso nel termine di cinque anni dalla perdita della	
	qualità di socio saranno devolute, con delibera dell'organo	
	amministrativo, a riserva straordinaria.	
	ARTICOLO 11 - Il socio che cessa di far parte della	
	Cooperativa e' responsabile verso la società e verso i terzi	
	secondo le prescrizioni dell'articolo 2536 del Codice Civile.	
	ARTICOLO 12 - Possono essere ammessi alla Cooperativa soci	

	sovventori, di cui all'art. 4 della legge 31.01.92, n. 59.	
	Possono assumere la qualità di soci sovventori coloro che	
	effettuino i conferimenti previsti dal presente statuto per	
	la costituzione dei fondi di sviluppo tecnologico, la	
	ristrutturazione e il potenziamento industriale, come	
	disciplinato dal presente statuto.	
	Ai soci sovventori si applicano le stesse disposizioni di	
	incompatibilità previste per i soci cooperatori e per i soci	
	in generale.	
	I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto	
	denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da	
	azioni nominative trasferibili, del valore massimo di Euro	
	25,00 (euro venticinque e zero centesimi) ciascuna.	
	Salvo che sia diversamente disposto dalla decisione dei soci	
	in occasione della emissione dei titoli, le azioni dei	
	sovventori possono essere sottoscritte e trasferite	
	esclusivamente previo gradimento dell'organo amministrativo.	
	In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente	
	indicato dal socio che intende trasferire i titoli, gli	
	amministratori provvederanno ad indicarne altro gradito e,	
	in mancanza, il socio potrà vendere a chiunque.	
	Il socio sovventore che intenda trasferire le proprie azioni	
	deve comunicare all'organo amministrativo il proposto	
	acquirente e gli Amministratori devono pronunciarsi entro 60	
	(sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione.	

	L'emissione delle azioni destinate a soci sovventori deve	
	essere disciplinata con decisione dei soci che devono	
	stabilire:	
	a) l'importo complessivo dell'emissione;	
	b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivate	
	dall'organo amministrativo, del diritto di opzione dei soci	
	cooperatori sulle azioni emesse;	
	c) il termine minimo di durata del conferimento;	
	d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli	
	eventuali privilegi attribuiti alle azioni, fermo restando	
	che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in	
	misura superiore a 2 (due) punti rispetto al dividendo	
	previsto per i soci ordinari;	
	e) i diritti patrimoniali in caso di recesso.	
	A tutti i detentori delle azioni di sovvenzione, ivi	
	compresi i destinatari delle azioni che siano anche soci	
	cooperatori, spettano da uno a cinque voti, in relazione	
	all'ammontare dei conferimenti, secondo criteri fissati	
	dalla decisione dei soci al momento dell'emissione.	
	I voti attribuiti ai soci sovventori non devono superare il	
	terzo dei voti spettanti a tutti i soci.	
	Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti	
	dei soci sovventori verranno computati applicando un	
	coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il	
	numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il	

	numero di voti da essi portati.	
	Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi	
	patrimoniali ai sensi della precedente lettera d), qualora	
	si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a	
	fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo	
	costituito mediante i conferimenti dei sovventori in	
	proporzione al rapporto tra questo ed il capitale conferito	
	dai soci ordinari.	
	La decisione dei soci stabilisce altresì i compiti che	
	vengono attribuiti all'organo amministrativo ai fini	
	dell'emissione dei titoli.	
	Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 del codice	
	civile, ai soci sovventori il diritto di recesso spetta	
	qualora sia decorso il termine minimo di durata del	
	conferimento stabilito dalla decisione dei soci in sede di	
	emissione delle azioni a norma del precedente articolo.	
	ARTICOLO 13 - Le quote dei soci cooperatori sono sempre	
	nominative.	
	Le quote sociali non possono essere cedute dai soci	
	cooperatori e non possono essere sottoposte a pegno o	
	vincolo di qualsiasi natura, se la cessione non è	
	autorizzata dall'organo amministrativo.	
	Ai sensi dell'art. 2530 del codice civile, il socio che	
	intende trasferire la propria quota deve darne comunicazione	
	all'organo amministrativo con lettera raccomandata. Il	

	provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve	
	essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal	
	ricevimento della richiesta. Decorso tale termine il socio è	
	libero di trasferire la propria partecipazione e la società	
	deve iscrivere nel Libro Soci l'acquirente che abbia i	
	requisiti per diventare socio.	
	Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve	
	essere motivato e contro il diniego il socio, entro sessanta	
	giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre	
	opposizione al Tribunale.	
	TITOLO III - PATRIMONIO E SPESE DI GESTIONE	
	CAPO I - COMPOSIZIONE DEL PATRIMONIO	
	ARTICOLO 14 - Il patrimonio della Società è costituito:	
	a) dal capitale sociale che è variabile ed è formato da un	
	numero illimitato di quote dei soci cooperatori il cui	
	valore non potrà essere inferiore nè superiore ai limiti	
	consentiti dall'art. 2525 del codice civile;	
	b) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori	
	confluenti nel Fondo per il potenziamento aziendale;	
	c) dalla riserva legale;	
	d) dall'eventuale sovrapprezzo quote;	
	e) dalla riserva straordinaria;	
	f) da ogni altro fondo di riserva costituito dall'assemblea	
	e/o previsto per legge.	
	Per le obbligazioni sociali, ai sensi dell'art. 2518 del	

	codice civile, risponde solo la società con il suo	
	patrimonio e conseguentemente i soci nei limiti delle quote	
	sottoscritte.	
	Il patrimonio di cui sopra deve essere destinato unicamente	
	al raggiungimento degli scopi sociali.	
	Le riserve sono indivisibili ai sensi e per gli effetti	
	dell'art. 2545 ter C.C. e non possono essere distribuite tra	
	i soci neppure in caso di scioglimento della società.	
	ARTICOLO 15 - Gli amministratori possono acquistare o	
	rimborsare quote della società, purchè sussistano le	
	condizioni previste dal secondo comma dell'articolo	
	2545-quinquies e l'acquisto o il rimborso e' fatto nei	
	limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili	
	risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato.	
	TITOLO IV - ORGANI SOCIALI: FUNZIONAMENTI E POTERI	
	CAPO I - GLI ORGANI SOCIALI	
	ARTICOLO 16 - Sono organi della società:	
	l'Assemblea dei Soci;	
	L'organo amministrativo;	
	eventualmente l'Organo di Controllo.	
	CAPO II - ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI	
	ARTICOLO 17 - L'Assemblea generale è costituita dai soci o,	
	se si svolgono le assemblee separate, dai delegati delle	
	assemblee separate.	
	L'Assemblea Generale è convocata dall'organo amministrativo.	

	La convocazione e' decisa dall'organo amministrativo ogni	
	qualvolta lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta	
	richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da	
	trattare, dall'Organo di Controllo, se esistente, o quando,	
	con le limitazioni di cui all'art. 2367 ultimo comma del	
	codice civile, ne sia stata fatta richiesta per iscritto,	
	con indicazione delle materie da trattare, da almeno un	
	decimo dei soci. In questo ultimo caso la convocazione deve	
	avere luogo senza ritardo.	
	L'Assemblea è ordinaria o straordinaria a sensi di legge.	
	L'assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo	
	presso la sede sociale, ovvero in altro luogo, purchè in	
	Italia.	
	L'Assemblea è convocata con avviso che dovrà essere affisso	
	nei locali della sede legale e delle eventuali sedi	
	secondarie della società e comunicato ai soci nel domicilio	
	risultante dal libro dei soci con qualsiasi mezzo che	
	garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento (lettera	
	raccomandata A.R., fax, telefax, posta elettronica, ecc.)	
	almeno otto giorni prima dell'assemblea.	
	Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il	
	giorno, l'ora ed il luogo dell'adunanza, nonchè l'elenco	
	delle materie da trattare. Nell'avviso di convocazione potrà	
	essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione,	
	che deve essere fissata almeno ventiquattro ore dopo la	

	prima.	
	In mancanza di formale convocazione l'assemblea si reputa	
	regolarmente costituita in forma totalitaria quando siano	
	presenti o rappresentati tutti i soci aventi diritto di voto	
	e ad essa partecipi la maggioranza dei componenti	
	dell'organo amministrativo e di controllo. Tuttavia, in tale	
	ipotesi, ciascuno dei partecipanti può opporsi alla	
	discussione degli argomenti sui quali non si ritenga	
	sufficientemente informato.	
	Nell'ipotesi di cui sopra dovrà essere data tempestiva	
	comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti	
	dell'organo amministrativo e di controllo non presenti.	
	ARTICOLO 18 - L'Assemblea generale, tanto in sede ordinaria	
	che straordinaria, è presieduta dal Presidente del Consiglio	
	di Amministrazione e, in caso di sua assenza o impedimento,	
	dal Vice Presidente o, in mancanza, da soggetto designato	
	dall'assemblea stessa con il voto della maggioranza dei	
	presenti.	
	L'Assemblea nomina un segretario.	
	Le deliberazioni devono risultare da verbale sottoscritto	
	dal Presidente dell'Assemblea e dal segretario.	
	Il Presidente dell'Assemblea verifica la regolarità della	
	costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei	
	presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati	
	delle votazioni ai sensi dell'art. 2371 C.C.	

	Il verbale delle Assemblee generali in sede straordinaria	
	deve essere redatto dal notaio.	
	ARTICOLO 19 - Hanno diritto di voto in assemblea i soci	
	iscritti da almeno 90 (novanta) giorni nel Libro Soci ed	
	ogni socio cooperatore ha diritto ad un voto, qualunque sia	
	l'ammontare della quota posseduta.	
	Il socio può farsi rappresentare mediante delega scritta da	
	altro socio e con i limiti di cui all'art. 2372 del codice	
	civile. Ogni socio non può avere più di dieci deleghe ai	
	sensi dell'art. 2539 del codice civile.	
	Se si svolgono le assemblee separate, hanno diritto di voto	
	nell'assemblea generale i delegati delle assemblee separate	
	svoltesi. In tal caso il computo dei voti nell'assemblea	
	generale sarà fatto tenendo conto dei voti rappresentati dai	
	soci delegati delle assemblee separate. I delegati	
	dispongono nell'assemblea generale di un numero di voti pari	
	a quello dei votanti che li hanno eletti.	
	ARTICOLO 20 - In prima convocazione l'Assemblea Generale sia	
	ordinaria che straordinaria è validamente costituita quando	
	siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti	
	spettanti ai soci aventi diritto al voto e delibera a	
	maggioranza assoluta dei voti presenti o rappresentati.	
	In seconda convocazione l'Assemblea Generale, sia ordinaria	
	che straordinaria, è validamente costituita qualunque sia il	
	numero dei voti spettanti ai soci presenti o rappresentati	

	aventi diritto al voto e delibera a maggioranza assoluta dei	
	voti presenti o rappresentati su tutti gli argomenti posti	
	all'ordine del giorno. Sono fatte salve le eventuali diverse	
	e più elevate maggioranze richieste inderogabilmente dalla	
	Legge o dal presente Statuto.	
	ARTICOLO 21 - L'assemblea ordinaria per l'approvazione del	
	bilancio deve essere convocata almeno una volta all'anno,	
	entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio	
	sociale; è fatta salva la convocazione entro centottanta	
	giorni nei limiti ed alle condizioni previsti dal secondo	
	comma dell'art. 2364 del codice civile.	
	ARTICOLO 22 - All'Assemblea ordinaria è inderogabilmente	
	attribuito il potere di:	
	- approvare il bilancio consuntivo dell'esercizio sociale ed	
	eventualmente il bilancio preventivo;	
	- deliberare sulla destinazione degli eventuali utili e	
	sulla copertura delle perdite;	
	- procedere alla nomina e revoca degli organi sociali e del	
	revisore;	
	- deliberare sulla responsabilità degli amministratori,	
	dell'Organo di Controllo e del revisore;	
	- deliberare sulla destinazione dei fondi eventualmente	
	accantonati per fini di mutualità;	
	- deliberare sull'eventuale erogazione di ristorni;	
	- deliberare, all'occorrenza, un piano di crisi aziendale,	

	con le relative forme d'apporto, anche economico, da parte	
	dei soci lavoratori ai fini della soluzione della crisi,	
	nonchè, in presenza delle condizioni previste dalla legge,	
	il programma di mobilità;	
	- delibera sulle domande di ammissione non accolte dal	
	Consiglio.	
	L'Assemblea ordinaria, inoltre, delibera su tutti gli altri	
	oggetti attribuiti dalla Legge o dallo statuto alla	
	competenza dell'Assemblea.	
	All'assemblea straordinaria è attribuito il potere di:	
	- deliberare sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello	
	statuto sociale, comprese quelle che riguardano le clausole	
	mutualistiche (art. 2514 C.C.), sul trasferimento della sede	
	legale in altro Comune, sull'istituzione o soppressione di	
	sedi secondarie, sulla proroga della durata o sullo	
	scioglimento anticipato della società;	
	- sulla nomina, sulla sostituzione e sui poteri dei	
	liquidatori;	
	- su ogni altra materia espressamente attribuita dalla Legge	
	alla sua competenza.	
	ARTICOLO 23 - Qualora la cooperativa avesse più di tremila	
	soci e qualora svolgesse la propria attività in più province	
	ovvero avesse più di cinquecento soci e si realizzassero più	
	gestioni mutualistiche, le deliberazioni sono assunte con il	
	metodo delle assemblee separate che devono svolgersi in	

	ciascuna delle province in cui la cooperativa opera ovvero	
	per ciascuna delle gestioni mutualistiche. A ciascuna delle	
	assemblee separate intervengono i soci che hanno residenza	
	nella provincia ovvero che partecipano alla attività	
	mutualistica di rispettiva competenza. Alle assemblee	
	separate si applicano, in quanto compatibili le disposizioni	
	stabilite per l'assemblea generale dalla legge e dal	
	presente statuto.	
	Nell'assemblea generale, cui hanno diritto di partecipare	
	tutti i soci della cooperativa che hanno partecipato alle	
	assemblee separate, il voto e' esercitato esclusivamente dai	
	delegati nominati dalle assemblee separate.	
	ARTICOLO 24 - Le assemblee separate sono convocate con lo	
	stesso avviso con cui viene convocata l'assemblea generale;	
	le Assemblee separate e quella Generale devono presentare	
	lo stesso ordine del giorno.	
	Le assemblee separate devono essere convocate in tempo utile	
	affinché i delegati da esse eletti possano partecipare alla	
	Assemblea Generale.	
	Le Assemblee separate sono presiedute di volta in volta	
	Presidente del Consiglio di Amministrazione e in caso di sua	
	assenza o impedimento, dal Vice Presidente o, in mancanza,	
	da soggetto designato dall'assemblea con il voto della	
	maggioranza dei presenti. Il Presidente dell'Assemblea	
	separata locale illustra le proposte dell'organo	

	amministrativo.	
	Hanno diritto di voto nelle assemblee separate tutti i soci	
	cooperatori iscritti sul libro dei soci da almeno 90	
	(novanta) giorni.	
	In ogni caso le Assemblee separate stabiliranno le modalità	
	delle votazioni in modo da assicurare la proporzionale	
	rappresentanza, ai sensi dell'articolo 2540 del codice	
	civile, anche alle minoranze con l'elezione dei relativi	
	delegati.	
	Nelle Assemblee Separate i verbali, sottoscritti dal	
	Presidente dell'assemblea e dal Segretario, devono essere	
	trascritti integralmente nel libro Verbali dell'Assemblea	
	Generale.	
	ARTICOLO 25 - Le Assemblee Separate deliberano sugli	
	argomenti all'ordine del giorno e che formeranno oggetto	
	dell'Assemblea generale e nominano i delegati a partecipare	
	all'Assemblea generale. I delegati effettivi e supplenti	
	eletti devono essere soci e rappresentano i soci votanti	
	delle assemblee separate. I delegati sono nominati in	
	ragione di un delegato ogni dieci soci votanti o frazione di	
	dieci.	
	L'Assemblea separata elegge inoltre un numero di delegati	
	supplenti in misura di un supplente ogni due effettivi.	
	I delegati sono tenuti ad esprimere il proprio voto secondo	
	le indicazioni vincolanti emerse dalle Assemblee Separate.	

	I quorum costitutivi e deliberativi delle Assemblee separate	
	sono uguali a quelli dell'Assemblea generale.	
	ARTICOLO 26 - Per quanto non espressamente previsto, alle	
	assemblee separate si applica la disciplina dell'Assemblea	
	generale dei soci.	
	CAPO III - ORGANO AMMINISTRATIVO	
	ARTICOLO 27 - La società è amministrata da più	
	amministratori che agiscono in forma di Consiglio di	
	Amministrazione, composto da tre a cinque membri.	
	Gli Amministratori possono essere scelti anche tra i non	
	soci ma la maggioranza degli Amministratori deve essere	
	scelta tra i soci cooperatori ovvero tra le persone indicate	
	dai soci cooperatori persone giuridiche ai sensi dell'art.	
	2542 C.C.	
	I componenti dell'organo amministrativo durano in carica tre	
	esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per	
	l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio	
	della loro carica. Gli amministratori sono rieleggibili e a	
	norma dell'art. 2542 C.C. non possono permanere in carica	
	per più di tre mandati consecutivi.	
	Il consiglio nomina fra i suoi membri il Presidente, quando	
	a ciò non provvede l'assemblea; può inoltre nominare uno o	
	più vice presidenti.	
	Spetta al Consiglio ai sensi dell'art. 2389 ultimo comma del	
	codice civile, sentito il parere dell'Organo di Controllo,	

	se nominato, determinare il compenso dovuto ai Consiglieri	
	che siano investiti di particolari cariche in conformità	
	dell'atto costitutivo.	
	ARTICOLO 28 - Il Consiglio di Amministrazione si raduna,	
	anche in luogo diverso della sede sociale, purchè in Italia,	
	tutte le volte che il presidente lo giudichi necessario.	
	La convocazione viene fatta dal presidente con avviso	
	trasmesso a ciascun membro del consiglio e all'Organo di	
	Controllo, se nominato, con mezzi che garantiscano la prova	
	dell'avvenuto ricevimento almeno 8 (otto) giorni prima di	
	quello fissato per la riunione o, in caso di urgenza, almeno	
	3 (tre) giorni prima.	
	Si riterranno comunque validamente costituite le riunioni	
	del consiglio di amministrazione, anche in difetto di	
	formale convocazione, quando siano presenti tutti gli	
	amministratori e l'Organo di Controllo, se nominato.	
	Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con	
	la presenza della maggioranza dei suoi membri.	
	Il Consiglio di Amministrazione delibera validamente con il	
	voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.	
	Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute	
	dal presidente o, in mancanza, dal Vice Presidente o	
	dall'amministratore designato dagli intervenuti.	
	Le deliberazioni del Consiglio devono constare da verbale	
	sottoscritto dal presidente e dal segretario.	

	Ai sensi dell'art. 2388 terzo comma del codice civile, non è	
	ammesso il voto per rappresentanza.	
	Ai sensi dell'art. 2391 C.C. ogni amministratore deve dare	
	notizia agli altri amministratori e all'Organo di Controllo,	
	se esistente, di ogni interesse che, per conto proprio o di	
	terzi, abbia in una determinata operazione della società,	
	precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata;	
	se si tratta di un amministratore delegato deve astenersi	
	dal compiere l'operazione, investendo della stessa l'organo	
	collegiale.	
	In tali casi, inoltre, la deliberazione del Consiglio di	
	Amministrazione deve adeguatamente motivare le ragioni e la	
	convenienza per la società dell'operazione.	
	E' ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio di	
	Amministrazione si tengano in videoconferenza. Pertanto gli	
	aventi diritto a partecipare alle riunioni consiliari	
	possono intervenire a distanza in sedi diverse, utilizzando	
	sistemi di collegamento audiovisivo; in tal caso dovranno	
	essere assicurate:	
	a) l'individuazione di tutti i partecipanti in ciascun luogo	
	di collegamento e sia consentito al Presidente del	
	Consiglio, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza,	
	di accertare l'identità e la legittimazione degli	
	interventuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di	
	constatare e proclamare i risultati della votazione;	

	b) la presenza nello stesso luogo di chi presiede e del	
	segretario della riunione e sia consentito agli intervenuti	
	di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea	
	sugli argomenti posti all'ordine del giorno;	
	c) la possibilità di ciascuno dei partecipanti alla	
	riunione, di seguire la discussione, di intervenire in tempo	
	reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di	
	visionare, ricevere e trasmettere atti e documenti in	
	genere attuando contestualità di esame e di decisione	
	deliberativa;	
	d) siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi	
	audio/video collegati a cura della società, nei quali gli	
	intervenuti potranno affluire. Tutti i partecipanti devono	
	essere identificati e a tutti deve essere consentito seguire	
	la discussione ed intervenire in tempo reale alla	
	trattazione degli argomenti affrontati. Verificandosi tali	
	requisiti, il Consiglio di Amministrazione si considera	
	tenuto nel luogo in cui si trovano il presidente ed il	
	segretario della riunione onde consentire la stesura e la	
	sottoscrizione del verbale relativo.	
	ARTICOLO 29 - Al Consiglio di Amministrazione competono	
	tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria e	
	di disposizione della società nel rispetto delle	
	prescrizioni dell'art. 2512 C.C. in materia di mutualità	
	prevalente.	

	Il Consiglio di Amministrazione, nei limiti previsti	
	dall'art. 2381 del codice civile, può delegare proprie	
	attribuzioni in tutto o in parte singolarmente ad uno o più	
	dei suoi componenti, ivi compreso il Presidente, ovvero ad	
	un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi membri,	
	determinando i limiti della delega e dei poteri attribuiti.	
	Può nominare Direttori, procuratori «ad negozia» e mandatari	
	in genere per determinati atti o categorie di atti.	
	Ai sensi dell'articolo 2544 primo comma del codice civile	
	non possono essere delegati dagli amministratori, oltre le	
	materie previste dall'art. 2381 del codice civile, i poteri	
	in materia di ammissione, recesso, esclusione dei soci e le	
	decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci.	
	Gli organi delegati riferiscono al Consiglio di	
	Amministrazione e al Collegio Sindacale, se nominato, in	
	merito al generale andamento della gestione e sulla sua	
	prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior	
	rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche,	
	effettuate dalla società o dalle sue controllate almeno ogni	
	centoottanta giorni ai sensi dell'art. 2381, 5° comma, C.C.	
	Il comitato esecutivo, se nominato, si compone da un minimo	
	di due ad un massimo di cinque membri.	
	I membri del comitato esecutivo possono in ogni tempo essere	
	revocati o sostituiti dal Consiglio di Amministrazione.	
	Segretario del comitato esecutivo è il segretario del	

	consiglio di amministrazione, se nominato, o altrimenti un	
	membro designato dal presidente.	
	Per la convocazione, la costituzione ed il funzionamento del	
	comitato esecutivo valgono le norme previste per il	
	consiglio di amministrazione.	
	ARTICOLO 30 - La firma e la rappresentanza legale della	
	società di fronte ai terzi ed in giudizio spettano al	
	Presidente del Consiglio di Amministrazione ed agli	
	Amministratori Delegati, se nominati.	
	In caso di assenza o impedimento del Presidente del	
	Consiglio di Amministrazione, tutti i poteri a lui	
	attribuiti spettano al Vice Presidente. Il concreto	
	esercizio dei poteri di rappresentanza da parte del Vice	
	Presidente attesta nei confronti dei terzi l'assenza o	
	l'impedimento del Presidente e esonera i terzi da ogni	
	accertamento e responsabilità.	
	ARTICOLO 31 - In caso di mancanza di uno o più	
	amministratori il Consiglio provvede a sostituirli nei modi	
	previsti dall'art 2386 del codice civile, purchè la	
	maggioranza sia sempre costituita da soci operatori.	
	Se viene meno la maggioranza degli amministratori, quelli	
	rimasti in carica devono ricorrere alla decisione dei soci	
	per la sostituzione dei mancanti.	
	In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli	
	amministratori, il ricorso alla decisione dei soci deve	

	essere fatto d'urgenza dall'Organo di Controllo, se	
	nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di	
	ordinaria amministrazione.	
	In caso di mancanza dell'Organo di Controllo, il Consiglio	
	di Amministrazione è tenuto a fare ricorso alla decisione	
	dei soci e rimane in carica fino alla sua sostituzione.	
	CAPO IV - ORGANO DI CONTROLLO	
	ARTICOLO 32 - Qualora ne sussista l'obbligo ai sensi di	
	legge, oppure qualora i soci decidessero di avvalersi di un	
	Organo di Controllo o di un revisore, lo stesso sarà	
	disciplinato dalle norme di legge vigenti.	
	L'Organo di controllo esercita anche la revisione legale dei	
	conti e vigila sull'osservanza della legge e dello statuto,	
	sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in	
	particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo,	
	amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo	
	concreto funzionamento.	
	Per il funzionamento e la retribuzione, valgono le norme di	
	legge.	
	TITOLO V - ESERCIZIO SOCIALE, DESTINAZIONE DEGLI UTILI DI	
	ESERCIZIO E COPERTURA DELLE PERDITE, RISTORNI	
	CAPO I - L'ESERCIZIO SOCIALE	
	ARTICOLO 33 - L'esercizio sociale si chiude al 31 (trentuno)	
	dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio sociale	
	l'organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio	

	con il conto economico e la nota integrativa redigendo la	
	relazione al bilancio nella quale dovranno essere	
	specificatamente indicati i criteri seguiti nella gestione	
	sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico ai	
	sensi dell'art. 2545 del codice civile e, in modo separato,	
	i dati relativi all'attività svolta con i soci, distinguendo	
	eventualmente le varie gestioni mutualistiche ai sensi	
	dell'art. 2545 sexies del codice civile.	
	ARTICOLO 34 - In considerazione degli scopi societari che	
	escludono ogni fine speculativo di lucro, l'Assemblea che	
	approva il bilancio delibera sulla ripartizione dei ristorni	
	nel rispetto dei limiti e delle modalità previste dal	
	successivo art. 35 e del Regolamento Interno e sulla	
	distribuzione degli utili annuali destinandoli:	
	a) una quota a riserva legale, nella misura prevista dalla	
	legge;	
	b) una quota al fondo mutualistico per la promozione e lo	
	sviluppo della cooperazione nella misura prevista dalla	
	legge;	
	c) a rivalutazione gratuita del capitale sociale, nei limiti	
	ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31	
	gennaio 1992, n. 59;	
	d) ai soci cooperatori in forma di dividendo nella misura	
	che verrà stabilita dall'Assemblea e che non potrà superare	
	in ogni caso l'interesse massimo dei buoni postali	

	fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al	
	capitale effettivamente versato;	
	e) a riserva straordinaria;	
	f) ad ogni altro fondo costituito dall'assemblea e/o	
	previsto per legge;	
	g) una quota ad appositi fondi di accantonamento o	
	mutualistici da devolversi a copertura dei costi per la	
	realizzazione di scopi sociali prescelti dall'Assemblea.	
	CAPO II - RISTORNI	
	ARTICOLO 35 - La cooperativa deve riportare separatamente	
	nel bilancio i dati relativi all'attività con i soci	
	distinguendo eventualmente le diverse gestioni mutualistiche.	
	L'assemblea che approva il bilancio può deliberare	
	l'erogazione del ristorno ai soci operatori, nel rispetto	
	dei limiti e delle condizioni stabilite dalla normativa	
	vigente, dalle disposizioni del presente statuto e dal	
	relativo apposito regolamento.	
	Il ristorno è ripartito tra i soci operatori in	
	proporzione alla qualità e quantità degli scambi	
	mutualistici intrattenuti dal socio e secondo le concrete	
	modalità previste dal Regolamento Interno della società, che	
	stabilisce i criteri di ripartizione i quali, in via	
	generale, devono considerare le ore di lavoro, la	
	qualificazione, specializzazione, anzianità ed esperienza	
	lavorativa.	

	I risultati di esercizio erogabili ai soci in proporzione	
	alla qualità e quantità degli scambi mutualistici non	
	possono superare il valore dell'utile conseguito dalla	
	cooperativa nello svolgimento dell'attività svolta con i	
	soci.	
	TITOLO VI - SCIoglimento E LIQUIDAZIONE	
	ARTICOLO 36 - L'Assemblea straordinaria che delibera lo	
	scioglimento della Società procede alla nomina di uno o più	
	liquidatori ai sensi di legge.	
	Alla denominazione sociale deve essere aggiunta	
	l'indicazione che trattasi di società in liquidazione.	
	Nel caso si verifichi una delle suddette cause di	
	scioglimento, gli amministratori ne daranno notizia mediante	
	iscrizione di una corrispondente dichiarazione presso	
	l'ufficio del registro delle imprese.	
	Verificata la ricorrenza di una causa di scioglimento della	
	cooperativa o deliberato lo scioglimento della stessa,	
	l'assemblea straordinaria, con le maggioranze previste per	
	le modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto, disporrà	
	in merito a:	
	a) il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento	
	del collegio in caso di pluralità di liquidatori;	
	b) la nomina dei liquidatori, con indicazione di quelli cui	
	spetta la rappresentanza della società;	
	c) i criteri in base ai quali deve svolgersi la	

	liquidazione; i poteri dei liquidatori, con particolare	
	riguardo alla cessione dell'azienda sociale, di rami di	
	essa, ovvero anche di singoli beni o diritti, o blocchi di	
	essi; gli atti necessari per la conservazione del valore	
	dell'impresa, ivi compreso il suo esercizio provvisorio,	
	anche di singoli rami, in funzione del migliore realizzo.	
	La società potrà, in qualunque momento, revocare lo stato di	
	liquidazione con le maggioranze richieste per le modifiche	
	dell'atto costitutivo e dello statuto.	
	Si applicano alla liquidazione gli articoli 2484 C.C. e	
	seguenti del Codice Civile.	
	I soci che non abbiano concorso alle deliberazioni	
	riguardanti la revoca dello stato di liquidazione hanno	
	diritto di recedere.	
	MUTUALITA' PREVALENTE	
	ARTICOLO 37 - In conformità dell'art. 2514 C.C.:	
	- è vietata la distribuzione di dividendi ai soci	
	cooperatori in misura superiore all'interesse massimo dei	
	buoni postali fruttiferi aumentato di due punti e mezzo	
	rispetto al capitale effettivamente versato;	
	- è vietato remunerare gli strumenti finanziari offerti in	
	sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due	
	punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;	
	- è vietato distribuire riserve tra i soci cooperatori;	
	- in caso di scioglimento della cooperativa è obbligatoria	

	la devoluzione dell'intero patrimonio sociale, dedotto	
	soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente	
	maturati, ai fondi mutualistici per la promozione dello	
	sviluppo e della cooperazione di cui alla legge 31 gennaio	
	1992, numero 59.	
	Tali clausole relative ai requisiti della mutualità	
	prevalente sono inderogabili e devono essere di fatto	
	osservate.	
	REGOLAMENTO INTERNO	
	ARTICOLO 38 - Il funzionamento della Cooperativa è	
	disciplinato da un regolamento interno da compilarsi a cura	
	dell'organo amministrativo e da approvarsi dall'Assemblea	
	dei soci con le maggioranze previste dal presente Statuto	
	per le modifiche dell'atto costitutivo.	
	CLAUSOLA COMPROMISSORIA	
	ARTICOLO 39 - Tutte le controversie che dovessero insorgere	
	tra i soci nonchè tra società e soci in relazione al	
	rapporto sociale o all'interpretazione e all'esecuzione del	
	presente statuto e delle deliberazioni legalmente adottate	
	dagli organi sociali, quelle promosse da amministratori,	
	liquidatori e Organo di Controllo, se nominato, ovvero nei	
	loro confronti, purchè compromettibili, verranno deferite	
	alla giustizia ordinaria, presso il Tribunale di competenza	
	della sede legale.	
	TITOLO VII - DISPOSIZIONI GENERALI E TRANSITORIE	

38 di **39**

39 di 39